

# **Regolamento del prestito sociale**

## **Scopi e funzionamento della sezione**

**Articolo 1** - In attuazione degli articoli 2 e 3 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci persone fisiche, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non può eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve disponibili, quando anche indivisibili tra i soci) risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato.

**Articolo 2** - Per il migliore svolgimento delle attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l'apertura di relativi Uffici presso i negozi della Cooperativa, la sede legale e/o gli uffici della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta dei prestiti devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n° 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
- b) istruzioni della Banca d'Italia;
- c) articolo 2 e articolo 3 dello Statuto Sociale;
- d) il presente regolamento;
- e) il foglio informativo analitico.

**Articolo 3** - La Cooperativa può accettare prestito sociale solo dai soci persone fisiche iscritti nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa oltre a un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Il contratto non può essere concluso se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite massimo fissato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del secondo comma del successivo Art. 4.

**Articolo 4** - La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente Art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare. Il Consiglio di Amministrazione, considerato

il piano di investimento aziendale ed in osservanza delle disposizioni emanate dalle autorità monetarie richiamate dal precedente Art. 2, lettere a) e b), fissa annualmente l'importo complessivo massimo dei finanziamenti da ricevere dai soci.

**Articolo 5** - Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi nonché per altri parametri ovvero soglie attinenti il rapporto di Prestito Sociale.

**Articolo 6** - Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico e/o digitale, nominativo e non trasferibile a terzi denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire modalità alternative di documentazione del Prestito anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, ferma rimanendo la salvaguardia della trasparenza, della chiarezza e della accessibilità dei dati da parte del socio. Il socio è responsabile della corretta conservazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, anche nel suo formato elettronico e/o digitale. A tal fine, il socio è tenuto a garantire e mantenere un adeguato livello di sicurezza degli strumenti utilizzati per fruire dei servizi legati al Prestito Sociale messi a disposizione dalla Cooperativa, così come a curare la corretta implementazione e conservazione delle eventuali credenziali di sicurezza per l'accesso a suddetti strumenti e servizi.

Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

**Articolo 7** - I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale tra loro collegati in rete informatica dietro presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale o del documento equipollente individuato secondo il precedente art. 6, unitamente ad un documento di identità in corso di validità sottoscrivendo le relative richieste.

I versamenti ed i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto o sullo strumento equipollente esclusivamente dal personale autorizzato.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può prevedere modalità equivalenti, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

**Articolo 8** - La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

**Articolo 9** - La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale o strumento equipollente, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Al socio deve essere fornita alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

**Articolo 10** - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla sezione di appartenenza. In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale, o strumento equipollente, che annullerà ad ogni effetto qualsiasi documento precedente.

In mancanza di copia della denuncia la Cooperativa può accettare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dall'intestatario, o dal delegato, in originale.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale nella sua forma digitale o dematerializzata l'intestatario o i suoi delegati devono darne comunicazione alla Cooperativa la quale provvederà a sospendere ogni movimentazione sul Libretto Nominativo di Prestito Sociale stesso e rilascerà al solo titolare un nuovo Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

**Articolo 11** - Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

## **Operazioni di versamento e prelevamento**

**Articolo 12** - Le operazioni si effettuano con richiesta sottoscritta dal socio o dal suo delegato e con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale o strumento equipollente, presso l'Ufficio competente unitamente ad un documento di identità in corso di validità della persona che effettua l'operazione. I versamenti ed i prelievi possono essere effettuati in contanti e/o con assegni o con altri strumenti indicati dal Consiglio di Amministrazione. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i

soci solo ad incasso avvenuto. Alle operazioni effettuate in contanti si applicano i limiti previsti dal D.lgs. 231/2007 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, anche in forma dematerializzata ovvero attraverso dispositivi informatici o telematici, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

**Articolo 13** - Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta prestito dai soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti nei limiti di legge, con assegni con bonifici ovvero con modalità equipollenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi forniti dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate.

**Articolo 14** - Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare fino ad un massimo di due persone ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca delle stesse.

Il socio o il suo delegato apporrà apposita firma per ciascun prelevamento e/o versamento effettuato. La Cooperativa potrà determinare strumenti alternativi idonei ad attestare la riconducibilità della richiesta al socio o al delegato.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

**Articolo 15** - Le modalità di prelevamento, la valuta delle operazioni e la disponibilità delle somme prestate sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

## Interessi e operazioni relative

**Articolo 16** - Sui prestiti viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

**Articolo 17** - Gli interessi sui prestiti dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento annualmente; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto il 1° gennaio successivo. Se per effetto dell'accREDITAMENTO degli interessi il prestito supera i limiti previsti dalla legge o di quelli deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene restituita al socio.

## Destinazione del prestito

**Articolo 18** - I prestiti dei soci devono essere impiegati ai fini prescritti dal precedente Art. 1.

La nota integrativa al bilancio dovrà altresì riportare:

l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;

qualora la società raccolga presso soci per un ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;

ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;

un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia:  $(Pat + Dm/l)/Al$ , accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria <1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società", ferma la possibilità di esporre eventualmente altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

## Disposizioni finali

**Articolo 19** - La Cooperativa si impegna a garantire:

la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti patrimoniali di cui all'Art. 1 e Art. 4;

periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 18.

I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al primo comma.

La società incaricata del controllo contabile si impegna a presentare semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle verifiche effettuate, che potrà contenere anche eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.

Ulteriori periodici controlli aventi ad oggetto il rispetto delle procedure finalizzate alla prevenzione dei reati legati al D.Lgs. 231/07, di cui all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01 vengono, altresì, effettuati da parte dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

**Articolo 20** - Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

La comunicazione annuale verrà fornita al socio su supporto elettronico, messo a sua disposizione tramite pubblicazione nell'area appositamente riservata del sito web della Cooperativa, previa registrazione allo stesso; di tale pubblicazione verrà data comunicazione al socio tramite posta elettronica o altra forma di notifica in formato digitale. Il socio potrà richiedere che detta comunicazione gli venga fornita su supporto cartaceo all'ultimo indirizzo di residenza o domicilio fornito.

In mancanza di opposizione scritta entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito Internet nell'area appositamente riservata o dal ricevimento della comunicazione all'indirizzo di residenza o domicilio qualora richiesto dal socio secondo quanto indicato nel secondo comma del presente articolo, le operazioni e i dati contenuti nella comunicazione stessa si intenderanno approvati dal socio a tutti gli effetti.

La Cooperativa, inoltre, annualmente comunica ai soci prestatori l'attività della società incaricata del controllo contabile, di cui al precedente articolo 19 e informa del rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci ed in particolare dei limiti patrimoniali di cui all'art. 1 e art. 4, l'andamento generale della cooperativa e l'utilizzo effettuato del prestito sociale nel corso dell'esercizio precedente nel contesto del mercato finanziario.

**Articolo 21** - L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci persone fisiche, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), Art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta

fissato dal Consiglio di Amministrazione), Art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), Art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili) e Art. 20 (comunicazione al socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, la revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi raffigurati nell'apposito regolamento di Coop Italia.

La Società incaricata del Controllo Contabile, qualora rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 60 giorni provvede ad eliminare le violazioni, informandone prontamente la Società demandata al Controllo Contabile.

Qualora invece il termine dettato dal comma precedente sia decorso infruttuosamente, la Società demandata al Controllo Contabile comunica per iscritto sia le violazioni rilevate sia la mancata adozione di misure atte a rimuoverle all'Associazione territoriale competente ed a Coop Italia, per l'avvio del procedimento di revoca.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi è adottato da Coop Italia, sentito il parere, vincolante, dell'Associazione Nazionale Cooperative tra Consumatori (ANCC).

**Articolo 22** - Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

**Articolo 23** - La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio, anche tramite la rivista "Consumatori" e/o con altri mezzi anche telematici e/o digitali che il Consiglio di Amministrazione ritenesse idonei, in conformità con quanto disposto dall'Autorità competente in materia e/o dalla normativa di riferimento.

**Articolo 24** - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.